



Giunta Regionale d'Abruzzo

## **PIANO SOCIALE REGIONALE 2016-2018**

(Prorogato con D.G.R. 949/C del 7 dicembre 2018 ratificata dal  
Consiglio Regionale con verbale n. 114/3 nella seduta del 31.12.2018)

### **ASSE TEMATICO 2**

#### **- INTERVENTI E SERVIZI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA**

##### **FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA**

**(F.N.N.A) - 2019-21**

**(In applicazione degli indirizzi  
del "Piano nazionale per la Non Autosufficienza 2019-2021")**

**"LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE DEGLI  
INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA"  
ATTUATI CON IL SOSTEGNO DEL  
FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE  
NEL PERIODO 2019-2021**

**INDICE:**

<b>1. PREMESSA</b>	<b>PAG. 3</b>
<b>2. TIPOLOGIA ASSISTENZIALE E RELATIVO FINANZIAMENTO</b>	<b>PAG. 5</b>
<b>3. MODALITA' DI PROGRAMMAZIONE E DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI</b>	<b>PAG. 19</b>
<b>4. PRINCIPI DI TRASPARENZA E GARANZIA DI ACCESSO</b>	<b>PAG. 20</b>
<b>5. RENDICONTAZIONE</b>	<b>PAG. 21</b>
<b>6. RECUPERO E COMPENSAZIONE SOMME</b>	<b>PAG. 22</b>
<b>7. DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED APPLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO</b>	<b>PAG. 22</b>
<b>8. RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	<b>PAG. 22</b>
<b>9. ALLEGATI:</b>	<b>PAG. 23</b>
- MODELLO DI DOMANDA	
- SCHEMA ACCORDO DI FIDUCIA	
- INDIRIZZO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI DISABILITA' GRAVISSIMA	
- INDIRIZZO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI DI CURA NON AUTOSUFFICIENZA GRAVE	

## 1. PREMESSA

La Regione Abruzzo, nelle presenti linee guida recepisce gli indirizzi del **Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2019-2021**, approvate con DPCM 21.11.2019 (pubbl. in G.U. serie generale n. 28 del 4 febbraio 2020), al fine di sostenere la qualità di vita delle persone in condizioni di non autosufficienza, promuove sull'intero territorio regionale un complesso di interventi socio-sanitari finalizzati a:

- *facilitare la piena integrazione della persona non autosufficiente in ogni contesto della vita;*
- *valorizzare ed implementare la domiciliarità;*
- *alleviare l'impegno quotidiano dei nuclei familiari.*

Tali interventi sono caratterizzati da un elevato grado di integrazione sociale e sanitaria e, secondo quanto previsto nel Piano Sociale Regionale 2016-2018, vengono pianificati e gestiti dagli Ambiti Distrettuali Sociali **mediante programmazione sociale dell'Asse Tematico 2 "Interventi e servizi per la non autosufficienza" del Piano Distrettuale Sociale**, nonché coerentemente con le finalità indicate annualmente nei Decreti interministeriali per la ripartizione del Fondo per le non autosufficienze.

La programmazione dell'Asse Tematico 2 **"Interventi e servizi per la non autosufficienza"** prevede interventi e servizi per la non autosufficienza dell'Ambito Distrettuale e del Distretto sanitario.

Le azioni previste fanno riferimento al Piano Nazionale FNNA 2019-21 e sono quelle riportate nei Piani Distrettuali Sociali degli ADS di cui al PSR 2016/2018:

**Area 2A** Programma per la non autosufficienza; tale Area contiene gli interventi e i servizi che verranno attivati con l'utilizzo del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze e che, in precedenza, costituivano il Piano Locale per la Non Autosufficienza.

Tali interventi devono essere coerenti con il Decreto di riparto del FNNA 2019-2021 e prevedere azioni rivolte:

- **A - interventi assistenziali diretti ed indiretti per la non autosufficienza grave;**
- **B - interventi assistenziali diretti ed indiretti per la disabilità gravissima.**

Attraverso gli interventi programmati si intende, prioritariamente, evitare ogni tipologia di ricovero improprio per favorire la permanenza della persona non autosufficiente nel nucleo familiare, migliorando, di conseguenza, la qualità delle relazioni affettive intrafamiliari, nonché delle relazioni sociali.

Tale finalità viene perseguita attraverso la creazione e lo sviluppo continuo di una rete, composta ed organizzata, di politiche, di risorse e di interventi a sostegno della domiciliarità e dei nuclei familiari che si fanno carico della cura, dell'assistenza e della tutela delle persone non autosufficienti.

---

## INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

L'integrazione socio-sanitaria all'interno della suddetta rete si fonda sul **processo di presa in carico**, prendendo a riferimento le indicazioni programmatiche del D.M. 26 settembre 2016 che difatti pone le basi per una concreta applicazione dei principi universali della Convenzione ONU sulla disabilità del 13 dicembre 2006 (L. 18/2019). Le linee guida nazionali 2019-2021 (allegato 3) richiamano espressamente gli indirizzi del D.M. 26 settembre 2016 e da maggior risalto alla capacità di una mirata presa in carico, dalla quale può originarsi l'invio e l'accesso ai diversi tipi di prestazioni e di interventi, richiede unitarietà nei momenti della valutazione, della definizione del progetto assistenziale individualizzato (P.A.I.), della verifica e dell'aggiornamento del progetto medesimo, attraverso:

- il sistema delle responsabilità locali nell'attuazione delle politiche sociali e sanitarie per la domiciliarità;
- i processi unitari per la valutazione del bisogno di cura da parte dell'**Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM)** di cui al Piano Sociale 2016-2018 approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 70/4 del 9 agosto 2016 e al Piano Sanitario Regionale 2008 - 2010 ess.mm.ii. Una valutazione multidimensionale in cui sono presenti le componenti clinica e sociale, utilizzando scale già applicate e validate scientificamente presso le regioni, tenendo anche conto, ai fini della valutazione bio-psico-sociale, *nella prospettiva della classificazione ICF*, delle condizioni di bisogno, della situazione economica e dei supporti fornibili dalla famiglia o da chi ne fa le veci.
- un processo di presa in carico attraverso il progetto assistenziale individualizzato, di sostegno e di accompagnamento della persona non autosufficiente e del suo nucleo familiare nell'ambito degli interventi individuati nel presente atto e di altre misure per la Non Autosufficienza, da valutare nella loro globalità, in rapporto alla situazione di bisogno di assistenza rilevato mediante l'utilizzo di specifiche scale di valutazione;
- gli interventi da attuare e le risorse professionali, sociali, sanitarie e finanziarie, nonché eventuali quote di cofinanziamento da parte dell'Ambito Distrettuale Sociale (A.D.S.) e dell'Azienda U.S.L. attraverso un "piano personalizzato di assistenza" (PAI) in cui viene specificato il "*budget di progetto*" dove sono chiaramente indicate le diverse componenti da integrare, sanitaria, sociosanitaria e sociale in modo da assicurare la continuità assistenziale, superando la frammentazione tra le prestazioni erogate dai servizi sociali e quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno e favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie;
- gli strumenti per il monitoraggio e la valutazione degli interventi attuati anche in considerazione della necessità da parte dei comuni e degli ambiti distrettuali sociali e dei beneficiari stessi di alimentare le banche dati delle nuove piattaforme ministeriali e regionali (Casellario assistenza, SIUSS, SINA, HCP, ecc.). Il coordinamento ed il monitoraggio interno all'ambito distrettuale sociale degli interventi posti in essere sono demandati al **case-manager** che cura anche i rapporti della famiglia con gli enti territoriali coinvolti.

Le azioni di sistema sopra delineate vanno coordinate con gli indirizzi forniti dalla Regione Abruzzo con le "*Linee guida per l'integrazione socio-sanitaria* in attuazione del Piano Sociale Regionale 2016/2018" approvate con la DGR. n. 191/2017.

## 2. TIPOLOGIE ASSISTENZIALI E RELATIVO FINANZIAMENTO

Le prestazioni, gli interventi ed i servizi assistenziali a sostegno della domiciliarità per le persone non autosufficienti **sono quelli già inseriti nella rete dei servizi programmati all'interno dei Piani Distrettuali Sociali**, come da D.G.R. n. 758 del 15.12.2017 di presa d'atto della verifica di compatibilità dei Piani stessi con quanto indicato dal Piano sociale regionale 2016-2018, sulla scorta della valutazione di merito dell'apposito Gruppo tecnico.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute, dell'Economia e delle Finanze, del 21.11.2019, pubblicato nella G.U. n. 28 del 04.02.2020, concernente la ripartizione e l'utilizzazione delle risorse del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2019-2021, stabilisce, all'art. 2, le aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, nelle more della determinazione del costo e del fabbisogno standard ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera f, della Legge 5 maggio 2009, n. 42. Tra le aree di intervento definite dal Ministero, la Regione Abruzzo ha individuato prioritariamente le seguenti:

- a) *l'attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l'incremento dell'assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza personale e supporto familiare, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni alla evoluzione dei modelli di assistenza domiciliare;*
- b) *la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all'acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari nelle forme individuate dalle Regioni o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b del Decreto Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 26.09.2016, e in tal senso monitorati;*
- c) *la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con interventi complementari all'assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie, nella misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso domiciliare, assumendo l'onere della quota sociale e di altre azioni di supporto individuate nel piano personalizzato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) Decreto Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 26.09.2016 e ad esclusione delle prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo di natura non temporanea;*

Le azioni progettuali sopra elencate devono tener conto prioritariamente delle due tipologie di beneficiari individuati nel Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2019-2021:

1. **la disabilità gravissima**, ai sensi dell'art. 3, co 2 D.M. 26.09.2016;
2. **la non autosufficienza grave**, ai sensi dell'art. 3, co 3 L. 104/92 con la presenza di oggettive condizioni di non autosufficienza dovuta a deficit di carattere bio-clinico, socio-familiare che comportano una significativa riduzione delle capacità funzionali di autonomia personale sia ambito familiare che sociale (Il Piano Nazionale Non Autosufficienza propone una specifica scala di misura in corso di validazione "mNA").

Ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2016 sono stabilite le seguenti modalità di utilizzo delle risorse per la non autosufficienza:

- una quota fino ad un massimo del 50% del fondo annuale per il finanziamento dei servizi erogati a favore delle persone non autosufficienti gravi;
- una quota per un minimo del 50% del fondo annuale per il finanziamento degli interventi rivolti alle persone in condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi quelle a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, come individuate all'Art. 3 del D.M. del 26 settembre 2016 e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione.

Le risorse a favore della Regione Abruzzo provenienti dal Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze (F.N.N.A.) sono ripartite tra gli Ambiti Distrettuali Sociali (A.D.S.) come di seguito specificato:

- a) una quota fino ad un massimo del 50% del fondo annuale da ripartire con i medesimi criteri utilizzati per il riparto delle risorse destinate al finanziamento dei Piani Distrettuali Sociali destinate al finanziamento degli interventi diretti e indiretti rivolti a favore della non autosufficienza grave dei Piani Distrettuali Sociali e per i progetti sperimentali di vita indipendente (DPR del 4 ottobre 2013);
- b) una quota per un minimo del 50% del fondo annuale da ripartire con i medesimi criteri utilizzati per il riparto delle risorse destinate al finanziamento dei Piani Distrettuali Sociali, da utilizzare per gli interventi rivolti alla disabilità gravissima ai sensi dell'art. 3, del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali de 26 settembre 2016, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), SMA, distrofie e sclerosi multipla e delle persone con stato di demenza molto grave e ritardi mentali gravi e profondi, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione.

## **MODALITA' DI VALUTAZIONE, PRESA IN CARICO E ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI**

La programmazione dei servizi per la non autosufficienza, predisposta dagli Ambiti Distrettuali Sociali all'interno dei rispettivi Piani distrettuali sociali, previo coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità attraverso gli strumenti della co-progettazione e co-programmazione, è articolata in conformità con le suddette finalità, secondo le indicazioni di seguito riportate.

### **Unità di Valutazione Multidimensionale, Piano Assistenziale Individuale e budget di progetto**

Gli interventi, servizi e prestazioni valutati come necessari dall'U.V.M. per la persona non autosufficiente, devono essere inseriti nel **Piano Assistenziale Individuale (P.A.I.)**, nonché all'interno del più ampio ed articolato "Progetto Personalizzato" ai sensi dell'art. 14 L. 328/00, definito dalla U.V.M. territorialmente competente, prevedendo necessariamente almeno un intervento sanitario, un intervento sociale e un intervento socio-sanitario.

La valutazione dell'intensità del bisogno assistenziale deve tener conto di tre aspetti essenziali caratterizzanti lo svantaggio sociale e la non autosufficienza e la disabilità gravissima:

- l'aspetto clinico e sanitario che determina il bisogno assistenziale relativa alla compromissione dell'autonomia funzionale del richiedente;
- la rete socio-familiare-parentale e dei servizi di cura di sostegno al richiedente;
- le condizioni reddituali (ai sensi dell'art. 6 DPCM 159/2013)

**Il P.A.I.**, sulla base della natura del bisogno prevalente, deve individuare l'operatore di riferimento (Case Manager), sia per la persona assistita ed i suoi familiari, sia per gli altri operatori che intervengono a domicilio per la realizzazione del progetto stesso. Tale compito si sostanzia in una attività di raccordo e di collegamento tra servizi e nucleo familiare che deve essere resa in forma unitaria, evitando sovrapposizioni di interventi, nonché di monitoraggio circa la realizzazione del progetto. Fatta salva l'autonomia della U.V.M. nell'individuazione dell'operatore più adeguato a svolgere tale funzione nello specifico progetto assistenziale, l'assistente sociale dell'A.D.S., l'assistente sociale del DSB e l'infermiere professionale del D.S.B. sono le figure professionali che in misura prevalente devono essere coinvolte nello svolgimento di tale compito. Il progetto personalizzato è definito assicurando la più ampia partecipazione della persona non autosufficiente e, laddove la stessa non sia nelle condizioni di esprimere pienamente la sua volontà, di chi ne tutela gli interessi, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze.

Tutti gli aspetti delineati costituiscono il piano delle risorse familiari, professionali e finanziarie e strumentali del "*Budget di Progetto*", da utilizzare in maniera flessibile, dinamica ed integrata. Il "*Budget di Progetto*" dovrà altresì dare evidenza dei responsabili dell'attuazione dei singoli interventi e a carico di chi sia, volta per volta, la relativa spesa.

### Accordo di Fiducia

Elemento essenziale per l'attivazione degli interventi è la sottoscrizione tra l'ente erogatore ed il beneficiario dell'accordo di fiducia in cui vengono riportate le modalità di assistenza diretta e indiretta, la disponibilità all'assistenza diretta e, qualora ricorra il caso, l'individuazione dell'assistente familiare, e deve contenere:

- il progetto assistenziale personalizzato e gli obiettivi da perseguire;
- le attività assistenziali che il nucleo familiare si impegna ad assicurare;
- la durata del contratto/accordo;
- le modalità e i tempi della verifica;
- l'entità del contributo;
- l'indicazione delle altre eventuali risorse finanziarie e umane complementari costitutivi il "*budget di progetto*";
- le modalità di erogazione in relazione alla tipologia della spesa prevista;
- gli altri impegni da parte del familiare che si assume la responsabilità dell'accordo;
- la dichiarazione dell'utente di non essere beneficiario di altri contributi e/o sussidi economici, nello specifico di non essere beneficiario di contributi per le persone affette da SLA, disabilità gravissima, Assegno Vita Indipendente e Contributo previsto dalla L.R. 23/11/2012, n.57 che si riferiscono alle medesime finalità assistenziali e allo stesso periodo progettuale a cui fa riferimento la richiesta di beneficio PLNA 2019;
- l'impegno da parte dell'utente, a comunicare tempestivamente qualsiasi mutamento delle condizioni che costituiscono il presupposto per l'attribuzione del contributo previsto;
- l'impegno da parte dell'utente a produrre i giustificativi di spesa ed in caso di assunzione di personale esterno la documentazione attestante il versamento trimestrale dei contributi e oneri previsti per legge;
- le modalità e i tempi del monitoraggio;
- le modalità di valutazione dell'intervento del case-manager o assistente sociale referente;
- la dichiarazione di impegno dei sottoscrittori di comunicazione dell'ammontare del beneficio ottenuto nelle apposite sezioni delle piattaforme telematiche ministeriali, dell'INPS e/o regionali previste obbligatoriamente per il monitoraggio delle prestazioni (HCP, casellario dell'assistenza, ecc.).

L'Ente Capofila di Ambito Distrettuale è tenuto a verificare il rispetto dell'accordo sottoscritto e a monitorare periodicamente l'andamento degli interventi tramite una figura di raccordo con gli enti e la famiglia del beneficiario denominato Case Manager. A tal proposito dovranno essere definiti specifici indicatori di processo e di esito funzionali al monitoraggio dell'andamento dei progetti personalizzati e degli interventi specifici a valere sulle risorse per la non autosufficienza, nonché verificarne i risultati finali.

## A) INTERVENTI FINANZIATI CON QUOTA PARI AD UN MASSIMO DEL 50% DEL FONDO ANNUALE PER I SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI GRAVI

- A.1 A.D.I. - ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA.
- A.2 A.D.S.A. - ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIOASSISTENZIALE.
- A.3 SERVIZIO DI AIUTOPERSONALE.
- A.4 TELESOCCORSO -TELEASSISTENZA.
- A.5 TRASPORTO.
- A.6 CENTRI DIURNI.

A.7 RIMBORSOQUOTASOCIALERETTEPERPRESTAZIONISOCIO-SANITARIE

A.8 ASSEGNAZIONI ECONOMICHE PER IL SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ E DELL'AUTONOMIA PERSONALE.

A.8.1 ASSEGNO DICURA.

A.9 INTERVENTI RELATIVI AI PROGETTI SPERIMENTALI PER LA VITA INDIPENDENTE

### A.1 A.D.I. - ASSISTENZA DOMICILIAREINTEGRATA

Il servizio **Assistenza domiciliare integrata** fornisce prestazioni socio assistenziali e sanitarie erogate **a domicilio**, a persone non autosufficienti, al fine di evitare ricoveri impropri e mantenere la persona non autosufficiente nel proprio ambiente di vita.

### A.2 A.D.S.A. - ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIOASSISTENZIALE

Il servizio di **Assistenza domiciliare socio assistenziale** è rivolto a persone non autosufficienti che necessitano di interventi di carattere socio-assistenziale finalizzato alla prevenzione, al mantenimento e al recupero delle potenzialità residue e che permettono alla persona stessa di rimanere nel proprio domicilio e nel proprio contesto di relazione.

Sono servizi rivolti alla cura ed igiene della persona, aiuto nella gestione della propria abitazione e sostegno psicologico.

### A.3 SERVIZIO DI AIUTO PERSONALE

Il Servizio di **Aiuto personale** è previsto dall'art. 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed è funzionalmente integrativo e complementare ma non sostitutivo al Servizio Domiciliare.

Esso consiste in prestazioni strutturate, finalizzate a soddisfare esigenze personali connesse con la vita di relazione, con la fruibilità del tempo libero e con particolari interessi professionali e di studio. È funzionalmente collegato al sistema dei servizi sociosanitari ed assistenziali e in particolare al servizio di assistenza domiciliare.

#### **A.4 TELESOCCORSO -TELEASSISTENZA**

Il servizio di telesoccorso prevede interventi tempestivi che coprono l'intero arco della giornata, e sono rivolti a persone non autosufficienti che possono incorrere in situazioni di emergenza, o di improvvisa difficoltà, derivanti da problematiche psico-fisiche e socio-economiche.

Tale tipo di assistenza garantisce interventi di supporto e di aiuto da eseguirsi in tempi e modi adeguati al bisogno e, comunque, idonei a consentire la fruizione degli interventi attivati e dei servizi pubblici presenti nel territorio.

Il Servizio della teleassistenza si esplica come l'insieme dei servizi alla persona erogabili telefonicamente ed assume quella forma particolare di telecompagnia, la quale sovente si rivela per l'utente l'unica occasione di evasione dalla solitudine e di stimolo per la socializzazione.

#### **A.5 TRASPORTO**

Il servizio di trasporto, anche mediante un servizio di taxi sociale, è rivolto principalmente alle persone non autosufficienti, al fine di facilitare il contatto con le realtà sociali, ricreative, culturali del proprio territorio e partecipare ad attività quali laboratori, teatri, manifestazioni, etc.

Inoltre, tale servizio comprende l'accompagnamento a Centri Diurni, visite mediche, a terapie riabilitative ed altre attività di socializzazione ed integrazione sociale.

#### **A. 6 CENTRI DIURNI**

Le attività di assistenza e cura delle persone non autosufficienti da parte dei nuclei familiari richiedono di essere supportati e sostenuti da una rete di servizi sul territorio, attraverso i quali sia possibile accedere a servizi e prestazioni che alleviano il carico assistenziale sostenuto dal nucleo familiare.

Fanno parte di questa area di intervento servizi quali i *centri diurni*, intesi come strutture semiresidenziali finalizzate alla deistituzionalizzazione, al sostegno e sollievo al nucleo familiare ed al miglioramento e mantenimento dell'autonomia residua della persona non autosufficiente.

Il sostegno può essere fornito sia attraverso la gestione diretta o indiretta di servizi territoriali degli ADS, autorizzati e/o accreditati al funzionamento o tramite un supporto diretto per la frequenza diurna del beneficiario presso centri autorizzati e/o accreditati convenzionati con l'ambito distrettuale sociale.

#### **A.7 PRESTAZIONI A CARATTERE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE E DI SUPPORTO AL CARE-GIVER**

Intervento di supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia a titolo di rimborso dei costi relativi alla quota sociale per ricoveri di sollievo temporanei presso strutture socio-sanitarie nel caso in cui gli stessi siano complementari al percorso domiciliare e di sostegno

alle prestazioni svolte dal care-giver.

Per le prestazioni assistenziali sopra elencate l'Ente Capofila di Ambito Distrettuale è tenuto a verificare il rispetto dell'accordo sottoscritto e a monitorare periodicamente l'andamento degli interventi tramite una figura di raccordo con gli enti e la famiglia del beneficiario denominato Case Manager.

## **A.9 ASSEGNAZIONI ECONOMICHE PER IL SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ E AL SOSTEGNO PERSONALE – ASSEGNO DI CURA**

L'accesso alle assegnazioni economiche è regolato dalla valutazione del grado di intensità del grado del bisogno socio-sanitario della persona non autosufficiente da parte dell'U.V.M. e – in caso di parità del bisogno rilevato - dal possesso del reddito più basso, definito attraverso l'ISEE socio-sanitario (art. 6 DPCM 159/2013), garantirà la priorità di accesso, ai sensi del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, coordinato con l'"Atto di indirizzo applicativo per l'attuazione omogenea e integrata del D.P.C.M. 159/2013 nel territorio della Regione Abruzzo" approvato con D.G.R. n. 112/2017.

Per la concessione del contributo il beneficiario e l'ECAD di appartenenza dovranno dichiarare e sottoscrivere i reciproci impegni e le modalità di utilizzo delle risorse riportati in un apposito accordo denominato "**Accordo di Fiducia**" (**Allegato 2**) sopra richiamato.

### **ATTIVAZIONE DEI PERCORSI ASSISTENZIALI.**

L'entità dell'Assegno di cura per la non autosufficienza grave è commisurata al "livello di intensità assistenziale" di cui necessita il richiedente.

La valutazione del grado di compromissione funzionale e dell'intensità del bisogno assistenziale dei richiedenti che hanno presentato istanza di accesso agli assegni di cura è effettuata dalla UVM competente per territorio, tramite l'utilizzo di scale di misurazione e valutazione validate e condivise a livello socio-sanitario.

A tal fine, entro 20 (venti) giorni dal termine di presentazione delle istanze, gli ADS attivano le UVM competenti per territorio, trasmettendo alle medesime le istanze corredate dalla relativa documentazione.

Le UVM trasmettono agli E.C.A.D. richiedenti la suddetta documentazione entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'invio delle istanze presentate.

### **MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELLA PRESTAZIONE**

La valutazione del bisogno assistenziale viene effettuata dagli Ambiti Distrettuali Sociali tramite la competente U.V.M. attraverso l'uso di scale di valutazione socio-sanitaria validate e condivise a livello distrettuale (DSB). Tenuto conto che il "*progetto personalizzato*" previsto dal Piano Regionale altro non è che il "*progetto individuale*" di vita previsto dall'articolo 14 della Legge 328/2000, oltre all'individuazione del bisogno funzionale ad attingere alle risorse del FNA si dovrà altresì provvedere alla rilevazione delle preferenze e delle aspettative delle persone con disabilità, del loro profilo di funzionamento rispetto ai contesti che quotidianamente vivono (anche per attivare interventi volti più che altro alla "vita indipendente") tralasciando tutti gli 8

domini della qualità della vita (benessere fisico, benessere materiale, benessere emozionale, autodeterminazione, sviluppo personale, relazioni interpersonali, inclusione sociale, diritti ed empowerment).

Pertanto, il contributo, **che va da un minimo mensile di 150 euro ad un massimo di 400,00 euro**, viene erogato in relazione alla intensità del bisogno prevedendo: un Piano Assistenziale Individuale (PAI) che individua il *“Budget di Progetto”* in cui viene stabilito l'importo dell'assegno mensile per 12 mensilità erogato in relazione alla valutazione dell'intensità del bisogno assistenziale dell'UVM (art. 3, comma 2, del Decreto Interministeriale del 26 settembre 2016) ed a seguito della sottoscrizione o del rinnovo dell'accordo di fiducia (allegato 2), il cui ammontare tiene conto degli elementi bio-clinici, sociali, familiari e reddituali che costituiscono il *“budget di cura”* facente parte del *“piano assistenziale individuale”* (PAI) redatto conseguentemente alla valutazione del bisogno (per il calcolo degli assegni mensili si possono prendere a riferimento gli indirizzi riportati nell'allegato n. 4 del presente documento).

**E' possibile richiedere e ottenere nello stesso periodo temporale di riferimento del progetto assistenziale uno solo dei benefici economici indicati nel presente atto. L'Assegno di cura è incompatibile con altri benefici previsti per le medesime finalità assistenziali che fanno riferimento al medesimo periodo effettivo di erogazione del beneficio, quali:**

- 1. l'assegno disabilità gravissima per le persone affette da SLA;**
- 2. l'assegno disabilità gravissima incluse persone con stato di demenza molto grave e Alzheimer ritardo mentale profondo;**
- 3. il contributo per la vita indipendente ai sensi della L.R. 23.11.2012, n. 57;**
- 4. altre prestazioni economiche nazionali e regionali aventi le medesime finalità assistenziali e che si riferiscono allo stesso ed effettivo periodo progettuale.**

Si precisa che l'accesso agli interventi e servizi individuati per la non autosufficienza non preclude l'accesso ad altri servizi che rispondono ad altre esigenze. A titolo esemplificativo l'erogazione di un servizio per la permanenza a domicilio dovrà sì essere coordinato con l'esistenza di un servizio semiresidenziale, ma non si potrà prevedere l'esclusione di questo secondo servizio o ridurre a priori la quantità dell'uno o dell'altro servizio solo perché compresenti all'interno del *“progetto personalizzato”*.

## **A.10 INTERVENTI RELATIVI AI PROGETTI SPERIMENTALI PER LA VITA INDIPENDENTE (art. 19 convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità).**

### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Annualmente il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali individua nell'ambito del FNA un programma con specifiche linee guida per l'attivazione presso gli ambiti distrettuali sociali di percorsi progettuali sperimentali che hanno la finalità di incentivare la capacità di autonomia personale ed il potenziamento delle capacità funzionali di persone non autosufficienti.

Vengono individuate specifiche azioni progettuali per l'autonomia abitativa e l'inclusione sociale e lavorativa dettagliate nelle Linee guida adottate dal Ministero del Lavoro e P.S. con DPR 12 ottobre 2017 e richiamate nella D.D. n. 669 del 28 dicembre 2018 e nel DPCM del 04.02.2020 (allegato f).

## **DISPOSIZIONI DEL FNA REGIONALE PER L'ATTIVAZIONE DEI PROGETTI**

Nell'ambito del Piano Nazionale per la Non autosufficienza 2019-2021 adottato con DPCM del 21.11.2019 è prevista l'attivazione presso gli ambiti sociali di sperimentali di vita indipendente (allegato f) che prevedono per la Regione Abruzzo una dotazione annuale di 400 milia euro. Gli interventi prevedono una compartecipazione minima al fondo ministeriale nella misura del 20% della spesa complessiva prevista per la Regione Abruzzo.

### **MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**

Per le azioni e le modalità di realizzazione di progetti per vita indipendente si deve fare riferimento alle Linee guida nazionali adottate con DPCM del 21.11.2020 (allegato f) sopra richiamate la cui finalità prioritaria è quella di integrare e potenziare le azioni e le misure già poste in essere per l'incentivazione delle opportunità di vita quotidiana, ambientale ed abitativa e delle capacità funzionali personali che concorrono al miglioramento della vita in ambito quotidiano e familiare della persona non autosufficiente.

Sarà cura della Regione Abruzzo individuare gli Ambiti che sperimenteranno le azioni di interventi per la vita indipendente, fermo restando l'obiettivo di coinvolgerne il maggior numero possibile, secondo quanto indicato nel D.D. n. 669 del 28 dicembre 2018.

La Regione Abruzzo di concerto con gli ambiti distrettuali sociali garantirà un percorso di condivisione e di raccordo complementare dei progetti di vita indipendente sperimentali previsti con il presente piano locale 2019-2021 con le azioni progettuali poste in essere annualmente ai sensi della L.R. 57/2012.

## **B) INTERVENTI FINANZIATI CON QUOTA PARI AD UN MINIMO DEL 50% ART. 3 DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO DEL 26.09.2016 PER LA DISABILITÀ GRAVISSIMA E LA DIPENDENZA VITALE.**

Rientrano in questa tipologia assistenziale le **disabilità gravissime** che richiedono un monitoraggio costante e continuativo e l'utilizzo di ausili permanenti all'interno del proprio ambiente di vita: le demenze gravi e l'Alzheimer, i ritardi mentali profondi, la S.L.A., S.M.A., le distrofie e le sclerosi multiple ed altre patologie neuro-degenerative gravi che si configurano come "**dipendenza vitale**". Le prestazioni previste sono:

### **B.1 ASSEGNO DISABILITÀ GRAVISSIMA**

**B.1.1 ASSEGNO DISABILITÀ GRAVISSIMA PER LE PERSONE AFFETTE DA S.L.A. (SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA)**

**B.1.2 ASSEGNO DISABILITÀ GRAVISSIMA PER LE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVISSIMA INCLUSE LE PERSONE CON STATO DI DEMENZA MOLTO GRAVE, TRA CUI QUELLE AFFETTE DAL MORBO DI ALZHEIMER IN TALE CONDIZIONE**

**B.2 A.D.I. - ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA S.L.A. E DISABILITÀ GRAVISSIMA**

**B.3 A.D.S.A. – ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIOASSISTENZIALE S.L.A. e DISABILITÀ GRAVISSIMA**

Interventi rivolti a persone in condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione, finalizzati ad evitare ricoveri impropri e a mantenere il disabile gravissimo nel proprio ambiente di vita.

Per i casi di **disabilità gravissima e affetti da SLA**, già valutati dall'UVM nelle precedenti annualità e in possesso di una attestazione socio-sanitaria dello stato di non autosufficienza permanente e/o non soggetta a margini di miglioramento (rilasciata dal medico curante o altri organismi sanitari e socio-sanitari competenti) non è necessaria una ulteriore valutazione da parte dell'UVM salvo i casi in cui tale valutazione venga richiesta direttamente dall'utente e/o nel caso in cui risulta necessario da parte dell'ECAD e UVM ridefinire l'intensità socio-assistenziale e socio-sanitaria nel caso in cui vengano applicate scale di valutazione del bisogno differenti che rispondano ai nuovi indirizzi emanati in ambito nazionale nel PLNA 2019-21 e richiamate nelle presenti linee guida regionali e che fanno riferimento all'art. 3, comma 2 del D.M. el 26 settembre 2016.

Le Linee guida FNA 2019-2021 per la individuazione dei beneficiari ribadiscono le indicazioni del D.M. 26 settembre 2016, stabilendo la priorità di *"l'individuazione dei beneficiari, a partire dalla definizione di disabilità gravissima di cui all'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016, nelle more della revisione delle procedure di accertamento della disabilità e con l'obiettivo di adottare una nozione di persone con necessità di sostegno intensivo, differenziato sulla base dell'intensità del sostegno necessario"*.

L'elenco completo delle "disabilità gravissime" è riportato nell'allegato 1 delle linee guida sopra richiamate che difatti richiama integralmente quanto disposto dall'art. 3, comma 2, del Decreto Interministeriale del 26 settembre 2016 recita: *Per persone in condizione di disabilità gravissima, ai soli fini del presente decreto, si intendono le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:*

- a) *persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale(GCS)≤10;*
- b) *persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);*
- c) *persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale(CDRS)≥4;*
- d) *persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;*
- e) *persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥9. o in stadio 5 di Hoehn e Yahr;*
- f) *persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;*
- g) *persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;*
- h) *persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM- 5, con QI≤34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER)≤8;*
- i) *ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche.*

*Le scale per la valutazione della condizione di disabilità gravissima, di cui al comma 2, lettere a), c), d), e) e h), sono illustrate nell'Allegato 1 al Decreto 26/09/2016. Per l'individuazione delle altre persone in condizione di dipendenza vitale, di cui al comma 2, lettera i), si utilizzano i criteri di cui all'Allegato 2 al Decreto 26/09/2016.*

## **B.1 ASSEGNO DISABILITÀ GRAVISSIMA**

È un beneficio economico per la cura e per l'autonomia, ovvero ancorato ad un bisogno di sostegno inteso come assistenza personale e non assimilabile all'indennità di accompagnamento o alle altre prestazioni di invalidità civile (cui comunque si cumulerà) a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, di cui all'art. 3 del Decreto del Ministro

del Lavoro e delle Politiche Sociali 26 settembre 2016 e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione, prevedendo un trasferimento di almeno 400 euro mensili per 12 mensilità. La Regione ad ogni modo potrà integrare o differenziare la prestazione, così come potrà modularla in caso di un'offerta integrata di servizi anche a valere sulle risorse del FNA (*Per il calcolo degli assegni mensili si possono prendere a riferimento gli indirizzi riportati nell'allegato n. 3 del presente documento*).

L'assegno disabilità gravissima è attivato su richiesta, in favore dei nuclei familiari ed è finalizzato ad integrare le risorse economiche necessarie ad assicurare la continuità dell'assistenza alla persona in condizione di disabilità gravissima e a garantire alla stessa la permanenza nel proprio contesto abitativo, sociale ed affettivo, evitando tra l'altro, il ricovero in strutture ospedaliere e/o residenziali.

Le istanze, corredate dalla suddetta certificazione di diagnosi definitiva di SLA e altre disabilità gravissime devono essere presentate all'E.C.A.D. nel cui territorio è compreso il Comune di residenza della persona affetta da SLA nei termini e modalità previste negli appositi avvisi pubblici e con il supporto diretto dei servizi di informazione e presa in carico dell'ADS di riferimento (es. Segretariato Sociale, PUA), assicurando anche un canale informativo diretto rivolto alle Associazioni rappresentative della disabilità e della Non autosufficienza.

L'istanza deve essere formulata, dall'interessato o da chi ne cura gli interessi, utilizzando il "Modello di domanda" - Allegato 1.

### **B.1.1 ASSEGNO DISABILITÀ GRAVISSIMA PER LE PERSONE AFFETTE DA S.L.A. (SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA)**

L'erogazione dell'assegno disabilità gravissima a favore di persone affette da SLA è subordinato alla disponibilità del nucleo familiare ad assicurare la permanenza della persona in condizione di dipendenza vitale al proprio domicilio. Tale disponibilità si realizza attraverso l'assistenza diretta da parte del nucleo familiare stesso, ovvero mediante ricorso alla prestazione lavorativa di assistenti familiari.

#### **DESTINATARI E PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE**

Possono presentare istanza di accesso all'Assegno disabilità gravissima per le persone affette da SLA tutti i cittadini residenti nella Regione Abruzzo per i quali sia stata certificata la diagnosi definitiva di Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), rilasciata da struttura pubblica competente.

#### **ATTIVAZIONE DEI PERCORSI ASSISTENZIALI.**

L'entità dell'Assegno disabilità gravissima per le persone affette da SLA è commisurata al "livello di intensità assistenziale" di cui necessita il malato di SLA.

La valutazione del grado di compromissione funzionale e dell'intensità del bisogno assistenziale dei richiedenti che hanno presentato istanza di accesso agli assegni di cura è effettuata dalla UVM competente per territorio, tramite l'utilizzo di scale di misurazione e valutazione validate e condivise a livello socio-sanitario.

A tal fine, entro 20 (venti) giorni dal termine di presentazione delle istanze, gli ADS attivano le UVM competenti per territorio, trasmettendo alle medesime le istanze corredate dalla relativa documentazione.

Le UVM trasmettono agli E.C.A.D. richiedenti la suddetta documentazione entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'invio delle istanze presentate.

## **MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE**

**L'importo mensile dell'assegno SLA viene erogato in relazione alla valutazione del bisogno e dell'intensità assistenziale effettuata dagli Ambiti Distrettuali Sociali tramite la competente U.V.M. ed il contributo viene erogato in relazione alla intensità del bisogno rilevato tramite scale di valutazione socio-sanitarie appropriate e validate e condivise a livello distrettuale (DSB) prevedendo:**

Un importo **minimo mensile di €. 400,00** ed **uno massimo di €. 1.000,00** per 12 mensilità erogato in relazione alla valutazione dell'intensità del bisogno assistenziale dell'UVM (art. 3, comma 2, del Decreto Interministeriale del 26 settembre 2016) ed a seguito della sottoscrizione o del rinnovo dell'accordo di fiducia (allegato 2), il cui ammontare tiene conto degli elementi bio-clinici, sociali, familiari e reddituali che costituiscono il "budget di cura" facente parte del "piano assistenziale individuale" (PAI) redatto conseguentemente alla valutazione del bisogno.

L'impegno a utilizzare l'Assegno disabilità gravissima per le persone affette da SLA, deve essere formalizzato attraverso apposito "accordo di fiducia" (Allegato 2) e sopra richiamato, sottoscritto dal malato ammesso a contributo, o dalla persona che ne tutela gli interessi e dall'E.C.A.D., prima dell'avvio della effettiva erogazione dell'Assegno disabilità gravissima per le persone affette da SLA.

Gli Ambiti Distrettuali Sociali sono tenuti ad adeguare l'importo dell'Assegno Disabilità Gravissima per le persone affette da SLA e alle persone in situazione di Non Autosufficienza Grave per i quali l'UVM, a seguito di nuova valutazione, verifica l'aggravamento della patologia e assegna un punteggio globale di compromissione funzionale corrispondente a un livello di intensità assistenziale più elevato, a decorrere dalla successiva annualità finanziaria nel caso in cui tutte le risorse dell'anno finanziario corrente siano già state assegnate.

**E' possibile richiedere e ottenere nello stesso periodo temporale di riferimento e per la medesima finalità uno solo dei benefici economici indicati nel presente atto. L'Assegno Disabilità Gravissima per le persone affette da S.L.A. è incompatibile con:**

- 1. l'Assegno di Cura;**
- 2. l'erogazione del contributo previsto dalla L.R. 23.11.2012, n. 57.**
- 3. L'Assegno disabilità gravissima incluse persone con stato di demenza molto grave e Alzheimer;**
- 4. altre prestazioni economiche nazionali e regionali aventi le medesime finalità assistenziali e che si riferiscono allo stesso ed effettivo periodo progettuale.**

**B.1.2 ASSEGNO DISABILITÀ GRAVISSIMA PER LE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVISSIMA INCLUSE LE PERSONE CON STATO DI DEMENZA MOLTO GRAVE, TRA CUI QUELLE AFFETTE DAL MORBO DI ALZHEIMER IN TALE CONDIZIONE E RITARDI MENTALI GRAVI E PROFONDI.**

Possono presentare istanza di accesso all'Assegno disabilità gravissima, tutti i cittadini residenti nella Regione Abruzzo che si trovino nella condizione di disabilità gravissima definita ai sensi dell'art. 3, del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 26.09.2016 incluse le persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione e che dovrà essere certificata dalla U.V.M. territorialmente competente su attivazione dell'Ente Capofila di Ambito Distrettuale, utilizzando, ferma restando le scale per la valutazione già

approvate dalla Regione Abruzzo con Decreto del Commissario ad Acta n. 107/2013, le scale di valutazione di cui al comma 2 lettere a), c), d), e) ed h) illustrate nell'allegato 1) del Decreto del 26.09.2016. Per l'individuazione delle altre persone in condizione di dipendenza vitale, di cui al comma 2, lettera i), si utilizzano i criteri di cui all'allegato 2) del citato Decreto Interministeriale del 26.09.2016.

L'istanza deve essere presentata all'E.C.A.D. nel cui territorio è compreso il Comune di residenza della persona in condizione di disabilità gravissima, nei termini e modalità previste negli appositi avvisi pubblici e con il supporto diretto dei servizi di informazione e presa in carico dell'ADS di riferimento (es. Segretariato Sociale, PUA), assicurando anche un canale informativo diretto rivolto alle Associazioni rappresentative della disabilità e della Non autosufficienza.

L'istanza deve essere formulata, dall'interessato o da chi ne cura gli interessi, utilizzando il "Modello di domanda" - Allegato 1.

L'erogazione dell'assegno disabilità gravissima è subordinata alla disponibilità del nucleo familiare ad assicurare la permanenza della persona al proprio domicilio. Tale disponibilità si realizza attraverso l'assistenza diretta da parte del nucleo familiare stesso, ovvero mediante ricorso alla prestazione lavorativa di assistenti familiari.

La disponibilità all'assistenza diretta e, qualora ricorra il caso, l'individuazione dell'assistente familiare, deve essere formalizzata attraverso apposito accordo sottoscritto con il Servizio Sociale competente ed inserito nel progetto assistenziale individualizzato (PAI).

## **MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE**

**L'importo mensile dell'assegno disabilità gravissima viene erogato in relazione alla valutazione del bisogno e dell'intensità assistenziale effettuata dagli Ambiti Distrettuali Sociali tramite la competente U.V.M. ed il contributo viene erogato in relazione alla intensità del bisogno rilevato tramite scale di valutazione socio-sanitarie appropriate e validate e condivise a livello distrettuale (DSB) prevedendo:**

Un importo **minimo mensile di €. 400,00** ed **uno massimo di €. 1.000,00** per 12 mensilità erogato in relazione alla valutazione dell'intensità del bisogno assistenziale dell'UVM (art. 3, comma 2, del Decreto Interministeriale del 26 settembre 2016) ed a seguito della sottoscrizione o del rinnovo dell'accordo di fiducia (allegato 2), il cui ammontare tiene conto degli elementi bio-clinici, sociali, familiari e reddituali che costituiscono il "budget di cura" facente parte del "piano assistenziale individuale" (PAI) redatto conseguentemente alla valutazione del bisogno.

**E' possibile richiedere e ottenere nello stesso periodo progettuale di riferimento e per le medesime finalità assistenziali uno solo dei benefici economici indicati nel presente atto. L'assegno per la Disabilità Gravissima per 12 mensilità è incompatibile con:**

- 1. l'Assegno di Cura;**
- 2. l'erogazione del contributo previsto dalla L.R. 23.11.2012, n. 57;**
- 3. l'Assegno disabilità gravissima per le persone affette da S.L.A.**
- 4. altre prestazioni economiche nazionali e regionali aventi le medesime finalità assistenziali e che si riferiscono allo stesso ed effettivo periodo progettuale.**

## **B.2 A.D.I. - ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA S.L.A. E DISABILITÀ GRAVISSIMA (ADI)**

Il servizio **Assistenza domiciliare integrata** fornisce prestazioni socio assistenziali e sanitarie erogate **a domicilio**, a persone in condizione di disabilità gravissima incluse le persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione e alle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, al fine di ridurre il ricovero in strutture residenziali.

## **B.2 A.D.S.A. – ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIOASSISTENZIALE S.L.A. E DISABILITÀ GRAVISSIMA (ADSA)**

Il servizio di **Assistenza domiciliare socio assistenziale** è rivolto a disabili gravissimi incluse le persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione e alle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, che necessitano di interventi di carattere socio- assistenziale finalizzato alla prevenzione, al mantenimento e al recupero delle potenzialità residue della persona assistita che permettono alla persona stessa di rimanere nel proprio domicilio e nel proprio contesto di relazione.

Sono servizi rivolti alla cura ed igiene della persona, aiuto nella gestione della propria abitazione e sostegno psicologico.

L'Ente Capofila di Ambito Distrettuale è tenuto a verificare il rispetto dell'accordo sottoscritto e a monitorare periodicamente l'andamento degli interventi tramite una figura di raccordo con gli enti e la famiglia del beneficiario denominato Case Manager.

## **3. MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE E DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI**

La programmazione degli interventi e dei servizi per la non autosufficienza - come già specificato in premessa e secondo quanto previsto nel Piano Sociale Regionale 2016-2018 (prorogato con verbale n. 1143 del Consiglio Regionale nella seduta del 31.12.2018) – viene pianificata e gestita dagli Ambiti Distrettuali Sociali **mediante la programmazione degli interventi previsti all'interno dell'Asse Tematico 2 "Interventi e servizi per la non autosufficienza" del Piano Distrettuale Sociale** elaborati in coerenza con le finalità indicate annualmente nei Decreti interministeriali per la ripartizione del Fondo per le non autosufficienze. Si deve, inoltre, fare riferimento alle nuove linee di indirizzo nazionali riportate nel Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2019-2021 approvato con D.P.C.M. 21.11.2019 e registrato dalla Corte dei Conti il 14 gennaio 2020, n. 25 (pubblicato nel G.U. serie generale n. 28 del 4 febbraio 2020).

A seguito dell'approvazione delle presenti Linee di indirizzo da parte della Giunta Regionale, il competente servizio regionale – previo accertamento delle effettive risorse provenienti dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali – procede a ripartire le risorse a favore di ciascun Ambito distrettuale sociale (ADS) secondo i criteri individuati al precedente punto 2.

Le eventuali modifiche e/o rimodulazioni delle schede di servizio/intervento – già approvate all'interno del Piano distrettuale sociale – devono essere presentate a cura dell'E.C.A.D. alla Regione Abruzzo - Dipartimento Lavoro - Sociale - Servizio Tutela sociale- Famiglia - utilizzando l'indirizzo PEC [dpg023@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpg023@pec.regione.abruzzo.it) entro il termine che verrà comunicato da parte del competente Servizio regionale.

## **a) PRINCIPI DI TRASPARENZA E GARANZIA DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI**

Gli Enti di Ambito Distrettuale Sociale durante la fase procedurale di assegnazione dei benefici, devono assicurare il rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicizzazione a garanzia della piena diffusione e del diritto di accesso agli stessi da parte di tutti i cittadini del proprio territorio.

A tal fine vanno utilizzati i canali informativi istituzionali con il supporto dei servizi dedicati all'accesso e all'orientamento del cittadino (Segretariato Sociale e Punto Unico di Accesso), dando priorità allo strumento dell'avviso pubblico.

Gli ADS, di concerto con i DSB e le UVM, nel caso di risorse insufficienti alla copertura piena delle richieste, nella valutazione delle domande per l'ammissione al beneficio, possono individuare **criteri di priorità** che tengano conto della valutazione dell'intensità del bisogno assistenziale facendo ricorso a scale scientificamente validate e condivise a livello socio-sanitario ai sensi dell'**art. 3, comma 2, del Decreto Interministeriale del 26 settembre 2016** (es. la Barthel, non ultima la *scala mNA\* per la Non Autosufficienza Grave*, introdotta dal Piano Nazionale Per la Non autosufficienza 2019-2021) e delle condizioni reddituali per gli *oneri per la prova dei mezzi* secondo quanto indicato nel *Piano per la Non Autosufficienza 2019-2021* che difatti stabilisce un limite *ISEE socio-sanitario* (art. 6 del DPCM 153/2013) per l'accesso alle prestazioni fino ad €. 50.000,00 e ad €. 65.000,00 in caso di beneficiari minori, *per la disabilità gravissima, fermo restando l'indicazione fornita dal Piano Nazionale 2019-2021 di corrispondere un importo minimo assegno mensile stabilito in €. 400,00 per le disabilità gravissime e SLA e la durata del beneficio in 12 mensilità (ai sensi del Piano per la Non Autosufficienza 2019-2021).*

Nel caso di parità di punteggio nella valutazione dell'intensità del bisogno assistenziale e risorse limitate, gli ADS possono utilizzare ulteriori criteri priorità di riferimento quali ad esempio il reddito più basso (ISEE socio-sanitario) e la valutazione della presenza di una rete socio-familiare e parentale.

L'ammontare dell'assegno mensile per 12 mensilità, fermo restando gli importi minimi e massimi erogabili e riportati nel presente documento, è modulato in relazione alla valutazione dell'intensità del bisogno assistenziale dell'UVM (art. 3, comma 2, del Decreto Interministeriale del 26 settembre 2016), il cui ammontare tiene conto degli elementi bio-clinici, sociali, familiari e reddituali che costituiscono il "*budget di cura*" facente parte del "*piano assistenziale individuale*" (PAI) redatto conseguentemente alla valutazione del bisogno (*Per la definizione degli importi economici gli ambiti distrettuali sociali possono prendere a riferimento gli allegati 3 e 4 del presente documento*).

**Introduzione del modello di valutazione in fase sperimentale della “Misura Non Autosufficienza”:**

potrà essere presa in considerazione la proposta, **ancora in una fase di condivisione a livello ministeriale con le regioni stesse**, di una valutazione del bisogno uniforme e con un criterio unidimensionale della **“gravosità di sostegno intensivo”** della Non Autosufficienza tramite la scala **“mNA”\***, sopra richiamata, che prevede una misurazione dell’intensità del bisogno assistenziale con un range di punteggio da **0 a 51** (da 0 a 45 per i minori di 12 anni), con un procedimento di valutazione che tiene conto di 6 ambiti di vita quotidiana con relativi coefficienti e pesi di calcolo come di seguito riportato:

\*(scala per la misura della Non autosufficienza “mNA”)

Ambito	Peso	Coefficienti per tipologia di assistenza						Punteggi possibili
cura della persona e trasferimenti	5	Nessuna o lieve necessità	ausili		Supporto fisico complementare	Supporto fisico sostitutivo		0/5/10/15
		0	1		2	3		
Mobilità domestica	4	Nessuna o lieve necessità	ausili	Supporto fisico complementare	Supporto fisico sostitutivo	Vigilanza e/o supervisione non continuativa	Vigilanza e/o supervisione non continuativa H24	0/4/8/12
		0	1	2	3	2	3	
Gestione del comportamento	4	Nessuna o lieve necessità	ausili		Vigilanza e/o supervisione non continuativa	Vigilanza e/o supervisione non continuativa H24		0/4/8/12
		0	1		2	3		
Compiti domestici	2	Nessuna o lieve necessità	ausili		Supporto fisico complementare	Supporto fisico sostitutivo		0/2/4/6
		0	1		2	3		
Mobilità per attività extradomestiche	2	Nessuna o lieve necessità	ausili		Supporto fisico complementare	Supporto fisico sostitutivo		0/2/4/6
		0	1		2	3		

## 5. RENDICONTAZIONE E ADEMPIMENTI DI MONITORAGGIO E ANALISI DEI DATI

Al fine di verificare l’efficace gestione delle risorse, nonché la destinazione delle stesse al perseguimento delle finalità previste dalle presenti Linee di indirizzo, anche alla luce degli obblighi di Trasparenza di cui all’art. 11, comma 1, del Decreto Legislativo 27.10.2009, n. 150, la Regione Abruzzo è tenuta a comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi del comma 2, art. 5 del Decreto 26.09.2016, tutti i dati necessari al monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza.

Pertanto, gli Enti di Ambito Sociale, destinatari dei contributi, **sono tenuti ad inviare apposita rendicontazione**, entro il termine che sarà successivamente comunicato dal competente Servizio della Giunta Regionale, unitamente ad un **dettagliato rapporto finale** sui risultati raggiunti.

Inoltre, gli Enti di Ambito Sociale dovranno, inoltre, trasmettere al competente Servizio Regionale – entro i termini stabiliti – le informazioni necessarie per la rilevazione del numero di persone assistite in generale nel proprio territorio, nonché quelle in condizioni di disabilità gravissima distinte per tipologia di disabilità, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.M. 26 settembre 2016 e ss disposizioni del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociale.

Nelle modalità stabilite dall'INPS e dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali nell'Accordo della Conferenza Unificata del 19 aprile 2019 e ribadite nella circolare dell'INPS regionale del 9 maggio 2019 i Comuni e gli Ambiti Distrettuali Sociali sono tenuti ad alimentare il "Casellario dell'Assistenza" (SIUSS) e le relative sezioni dedicate alla disabilità e non autosufficienza ("SINA") con i dati riferiti alla presa in carico ed alle prestazioni sociali erogate.

## **6 RECUPERO E COMPENSAZIONE SOMME**

La mancata o insufficiente rendicontazione del contributo erogato agli ECAD comporta, qualora non restituita, il recupero delle somme non utilizzate mediante compensazione sull'analoga assegnazione per l'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto.

Le somme non rendicontate saranno utilizzate per il finanziamento degli interventi programmati nella successiva annualità.

## **7. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E APPLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO**

Le disposizioni del presente provvedimento si rendono effettive dalla sua approvazione e pubblicazione da parte della Regione Abruzzo e dall'entrata in vigore sostituiscono i precedenti provvedimenti regionali in materia di Piano Locale per la non Autosufficienza, compreso le disposizioni in materia di sostegno economico alla dipendenza vitale e SLA.

Fino alla data della sua effettiva esecutività restano in vigore le disposizioni regionali relative alle linee guida del fondo per la non autosufficienza della precedente annualità.

## **8. RIFERIMENTI NORMATIVI**

Per una corretta applicazione delle presenti Linee guida restano essenziali i riferimenti normativi di carattere nazionale, oltre Il Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2019-2021 approvato con DPCM del 21.11.2019, richiamato in premessa, a partire dalla L. 104/92, l'art. 14 e 22 della L. 328/2000, la L. 296/2006, l'art. 19 della Convenzione ONU sui diritti per le persone con disabilità per arrivare al D.M. del 26.09.2016 che rappresenta un rilevante punto di riferimento per la programmazione su tutto il territorio nazionale delle politiche nazionali della Non Autosufficienza.

Per i riferimenti di carattere regionale vengono richiamati il PSR 2016/18 (Asse Tematico 2), la DGR 191/2017 che approva le "Linee guida per l'integrazione socio-sanitaria in attuazione del Piano Sociale Regionale 2016/2018" ed altre disposizioni specifiche di carattere socio-sanitario.

Resta la consapevolezza della necessità di intraprendere, sin da subito, un percorso di condivisione con gli enti e le istituzioni regionali e territoriali, ADS e DSB in primis, che operano nell'ambito sociale, sanitario e socio-sanitario, per meglio definire gli aspetti della pianificazione locale in cui si ravvisa la necessità di una programmazione unitaria ed omogenea degli interventi e delle risorse poste in essere per la non autosufficienza in ambito regionale (PLNA, vita indipendente, care-giver per malattie rare in età pediatrica ed altre misure regionali) e di una maggiore condivisione ed uniformità delle procedure di valutazione del bisogno socio-assistenziale e socio-sanitario, con particolare riferimento ai criteri e alle scale socio-sanitarie ad oggi in uso presso i Distretti Sanitari e le Unità di valutazione Multidimensionale ed a nuovi modelli proposti a livello nazionale e che sono ancora in una fase di validazione, non ultima la scala di misurazione "mNA" introdotta nel piano nazionale 2019-2021 sopra richiamata e nel presente documento riportata.

**9. ALLEGATI:**

- 1. MODELLO DI DOMANDA**
- 2. SCHEMA TIPO DI ACCORDO DI FIDUCIA**
- 3. INDIRIZZO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DELL'ASSEGNO DISABILITA' GRAVISSIMA/SLA**
- 4. INDIRIZZO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DELL'ASSERGNNO DI CURA NON AUTOSUFFICIENZA GRAVE**



**DA COMPILARE SE LA DOMANDA NON È PRESENTATA DAL DIRETTO INTERESSATO**

Il/la sottoscritto/a ..... nato/a a .....  
Il...../...../...../

Residente a ..... (.....) Via/Piazza  
.....

Tel.: ..... E-mail  
.....

Codice Fiscale |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|

Familiare: .....  Tutore,  Amministratore di sostegno,  Altro  
(specificare).....

Del Sig./Sig.ra..... nato/a a  
.....Il...../...../...../

Residente a ..... (.....) Via/Piazza/C.da  
.....

Codice Fiscale |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|

Recapito telefonico  
.....

Medico di medicina Generale: ..... Tel.:  
.....

**C H I E D E**

**A  INTERVENTI PER SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE NONAUTOSUFFICIENTI GRAVI (per gli assegni è possibile barrare un asola opzione):**

- A.1 A.D.I. - ASSISTENZA DOMICILIAREINTEGRATA
- A. 2 A.D.S.A. - ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIOASSISTENZIALE
- A. 3 SERVIZIO DI AIUTO PERSONALE
- A. 4 TELESOCCORSO - TELEASSISTENZA
- A.5 TRASPORTO
- A.6 INSERIMENTO PRESSO CENTRO DIURNO
- A.7 PRESTAZIONI DI CARATTERE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE DI SOSTEGNO AL CARE-GIVER
- A.8 ASSEGNO DI CURA

**B  INTERVENTI ECONOMICI AI SENSI ART. 3 DECRETO MINISTERO D.L. E P.S.  
(per gli assegni è possibile barrare una sola opzione):**

- B.1 ASSEGNO DISABILITÀ GRAVISSIMA
- B.1.1. ASSEGNO DI DISABILITÀ GRAVISSIMA PER LE PERSONE AFFETTE DA S.L.A. (SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA)
- B.1.2. ASSEGNO DI DISABILITÀ GRAVISSIMA PER LE PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA' GRAVISSIMA INCLUSE LE PERSONE IN STATO DI DEMENZA MOLTO GRAVE, TRA CUI QUELLE AFFETTE DAL MORBO DI ALZHEIMER IN TALE CONDIZIONE E RITARDI MENTALI GRAVI E PROFONDI
- B.2. A.D.I. ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA S.L.A. E DISABILITA' GRAVISSIMA
- B.3. A.D.S.A. ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE S.L.A. E DISABILITA' GRAVISSIMA

**A t t a l f i n e d i c h i a r a :**

**C o m p o s i z i o n e d e l N u c l e o F a m i l i a r e**

Cognome e nome	Data di nascita	Grado di parentela	Situazione occupazionale (*)	ISEE

(\*): Studente; Lavoratore/trice a tempo indeterminato; Lavoratore/trice a tempo determinato; Pensionato/a sociale; Pensionato/a; Disoccupato;

Altro: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Attuale situazione abitativa del candidato al progetto

- da solo       in famiglia       in Comunità       altro: .....

**A t t u a l m e n t e u s u f r u i s c e d e i s e g u e n t i  
s e r v i z i :**

Tipologia Servizi	Erogatore	h. settimanali	contributo (mensile)
<input type="checkbox"/> Servizio assistenza Domiciliare - SAD			
<input type="checkbox"/> Assistenza Infermieristica Domiciliare			
<input type="checkbox"/> Assistenza Programmata Domiciliare (ADP - Medico Curante)			
<input type="checkbox"/> Servizio di Aiuto alla Persona			
<input type="checkbox"/> P.L.N.A. (specificare):			
<input type="checkbox"/> Assegno di Cura e Assistenza			
<input type="checkbox"/> Trasporto			
<input type="checkbox"/> Buoni Servizio			
<input type="checkbox"/> Disponibilità di obiettori di Coscienza/Volontariato			
<input type="checkbox"/> Centro Diurno / Laboratorio			
<input type="checkbox"/> Inserimento Lavorativo / Formativo			
<input type="checkbox"/> Servizio Socio Assistenziale Scolastico e/o Socio Educativo Scolastico e/o Extra Scolastico			
<input type="checkbox"/> Contributo SLA / Dipendenza Vitale			
<input type="checkbox"/> Contributo per la Vita Indipendente (L.R. 57/2012)			
<input type="checkbox"/> prestazione servizio ai sensi dell'Home Care Premium (HCP)			
<input type="checkbox"/> beneficio economico ai sensi dell'Home Care Premium (HCP)			
<input type="checkbox"/> Contributo per il care-giver per l'assistenza familiare di minori affetti da malattie rare in età pediatrica			
<input type="checkbox"/> Altro:			

**A s s i s t e n z a   s v o l t a   d a i   f a m i l i a r i   e / o   a l t r a   f i g u r a  
( a s s i s t e n t e / c a r e - g i v e r )**

## A R E E D E I B I S O G N I

### AREA AUTONOMIA PERSONALE

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> ALZARSI DAL LETTO            | <input type="checkbox"/> USO DEL WC                     | <input type="checkbox"/> LAVARSI IL VISO       |
| <input type="checkbox"/> LAVARSI LE MANI              | <input type="checkbox"/> LAVARSI I CAPELLI E PETTINARSI | <input type="checkbox"/> IGIENE INTIMA         |
| <input type="checkbox"/> FARE IL BAGNO O DOCCIA       | <input type="checkbox"/> VESTIRSI O SPOGLIARSI          | <input type="checkbox"/> ASSISTENZA NOTTURNA   |
| <input type="checkbox"/> SEMPLICI INTERVENTI SANITARI | <input type="checkbox"/> GESTIONE CATETERE              | <input type="checkbox"/> GESTIONE DEGLI AUSILI |
| <input type="checkbox"/> CORICARSI                    | <input type="checkbox"/> MANGIARE, BERE                 | <input type="checkbox"/> ALTRO: _____          |

### AREA AUTONOMIA DOMESTICA

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> PULIRE LA CASA                | <input type="checkbox"/> PREPARARE I PASTI | <input type="checkbox"/> FARE LA SPESA |
| <input type="checkbox"/> GESTIRE LA PRESENZA DI OSPITI | <input type="checkbox"/> ALTRO: _____      |  |

### AREA AUTONOMIA SOCIO-LAVORATIVA

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> SPOSTARSI IN CARROZZINA FUORI DALL'ABITAZIONE | <input type="checkbox"/> GUIDA DEL MEZZO A DISPOSIZIONE        |
| <input type="checkbox"/> UTILIZZO DEI MEZZI PUBBLICI ACCESSIBILI       | <input type="checkbox"/> PARTECIPAZIONE ATTIVITA' CULTURALI    |
| <input type="checkbox"/> ATTIVITA' RELATIVA AL TEMPO LIBERO            | <input type="checkbox"/> DISBRIGO DI PRATICHE BUROCRATICHE     |
| <input type="checkbox"/> ASSISTENZA SUL POSTO DI LAVORO                | <input type="checkbox"/> ASSISTENZA SCOLASTICA O UNIVERSITARIA |
| <input type="checkbox"/> ATTIVITA' DI TEMPO LIBERO                     | <input type="checkbox"/> ATTIVITA' CULTURALI                   |
| <input type="checkbox"/> VIAGGI  | <input type="checkbox"/> ACCOMPAGNAMENTO FUORI CASA            |

Il/la sottoscritto/a informato/a ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 relativo al trattamento ed alla protezione dei dati personali, che i dati personali volontariamente forniti necessari per l'istruttoria della pratica sono trattati, anche facendo uso di elaboratori, al solo fine di consentire l'attività di valutazione e che gli stessi saranno utilizzate e comunicate anche all'ASL e alla Regione Abruzzo, per lo svolgimento delle fasi endoprocedimentali rientranti nella competenza degli stessi Enti. I suddetti dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui al succitato Regolamento U.E. GDPR n° 679/2016 (Capo III). Il diritto di accesso dell'interessato alle informazioni sul trattamento dei dati personali che lo riguardano e altri diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 15 all'art. 21 del Regolamento UE n° 679/2016. L'interessato può proporre una segnalazione o un reclamo, in materia del trattamento dei dati personali, all'autorità di controllo Garante Privacy.

- ❖ Si impegna a comunicare all'ECAD l'eventuale ricovero del diretto interessato o eventuali variazioni della propria vita quotidiana e familiare rispetto alle condizioni presenti al momento della richiesta.
- ❖ Si impegna a dare comunicazione dell'eventuale beneficio della presente richiesta presso i canali comunicativi telematici in caso di percepimento di ulteriori benefici economici per le medesime finalità assistenziali (es. Home Care Premium, casellario dell'assistenza – SIUSS e SINA- ecc).
- ❖ Allega alla presente domanda:
  - Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE socio-sanitario ai sensi dell'art. 6 DPCM 153/2013) in corso di validità;
  - Certificazione ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92
  - Certificazione di invalidità al 100% e indennità di accompagnamento;
  - Fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente.
- ❖ Dichiaro, in caso di ammissione al finanziamento, di non cumulare il beneficio mensile concesso con altre forme di contribuzione economica regionale e nazionale concessa per le medesime tipologia e finalità per la non autosufficienza con la riserva di optare per un solo beneficio.

Consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro ai sensi dell'art. 76 D.Lgs. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla presente dichiarazione ai sensi dell'art. 75 del suddetto D. Lgs..

### M o d a l i t à   d i   p a g a m e n t o

**BANCA:** \_\_\_\_\_ **Agenzia:** \_\_\_\_\_

**Conto Corrente n°:** \_\_\_\_\_ **intestato a:** \_\_\_\_\_

**Codice IBAN:** \_\_\_\_\_

**Conto Corrente Postale n°:** \_\_\_\_\_ **intestato a:** \_\_\_\_\_

◆-----◆

### **C o n s e n s o   a l   t r a t t a m e n t o   d e i   d a t i   p e r s o n a l i**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ ai sensi del D. Lgs. 20/06/2003 n. 196, autorizza il trattamento dei dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente per l'assolvimento degli obblighi previsti e dai regolamenti comunali in materia.

Firma \_\_\_\_\_

Consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro, ai sensi dell'art. 76 DPR 445/200 in caso di

dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla presente dichiarazione ai sensi dell'art. 75 del suddetto D. Lgs.; informato, ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 679/2016, che i dati personali volontariamente forniti, propedeutici per l'Istruttoria della pratica, sono trattati, anche facendo uso di elaboratori, al solo fine di consentire l'attività di valutazione; I dati saranno utilizzati al fine di procedere alla definizione dei procedimenti amministrativi in corso e dei controlli previsti dalla legge. Si rende noto che le informazioni fornite dovranno essere utilizzate e comunicate anche all'ASL e alla Regione Abruzzo, per lo svolgimento delle fasi endoprocedimentali rientranti nella competenza degli stessi Enti. I suddetti dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui al succitato Regolamento U.E. GDPR n° 679/2016 (Capo III). Il diritto di accesso dell'interessato alle informazioni sul trattamento dei dati personali che lo riguardano e altri diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 15 all'art. 21 del Regolamento UE n° 679/2016. L'interessato può proporre una segnalazione o un reclamo, in materia del trattamento dei dati personali, all'autorità di controllo Garante Privacy.

Firma \_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONE DI CONSENSO:**

Consapevole delle modalità e finalità del trattamento, ai sensi degli artt. 81 e 82 del D. Lgs. N. 196/2003 e s.m.i., presto il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili per le finalità di cui alla presente istanza.

Data / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Firma \_\_\_\_\_

ALLEGATO 2: SCHEMA DI ACCORDO DI FIDUCIA

**ADS:** ECAD N° \_\_\_ / \_\_\_\_\_

**SERVIZIO COMPETENTE:**

**DSB di riferimento:** \_\_\_\_\_

**ACCORDO DI FIDUCIA PER LE RICHIESTA INTERVENTI PLNA 2019  
AI SENSI DEL FNNA 2019 (D.G.R. N..... DEL...../.../2019)**

**ACCORDO DI FIDUCIA**

Vista la delibera della Giunta Regionale n.....del....."Fondo per la non autosufficienza anno 2019" tra le cui azioni progettuali sono previsti interventi di supporto economico mediante la corresponsione di e/o altre prestazioni per la non autosufficienza:

- a) Assegno per disabilità gravissima per le persone affette da SLA;
- b) Assegno per persone in condizione di disabilità gravissima/dipendenza vitale;
- c) Assegno di cura;
- d) Assegno per la vita autonoma
- e) Altre prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie ai sensi delle linee guida FNNA 2019 (approvate con DGR. N.....), specificare:.....

Considerato che il presente "Accordo di fiducia" è sottoscritto per la corresponsione dell'assegno di cui alla lettera ".....";

Rilevato che la valutazione rilasciata dall'UVM, competente per territorio, per la corresponsione dell'assegno di "Disabilità gravissima per persone affetta da SLA" a favore del beneficiario, risulta essere **favorevole** con un punteggio globale di compromissione funzionale di" \_\_\_\_\_" e, quindi, con un livello di intensità assistenziale ".....";

Rilevato che la valutazione rilasciata dall'UVM, competente per territorio, per la corresponsione dell'assegno di "Disabilità gravissima/Dipendenza vitale" a favore del beneficiario, risulta essere **favorevole** con un punteggio globale di compromissione funzionale di" \_\_\_\_\_" e, quindi, con un livello di intensità assistenziale ".....";

Rilevato che la valutazione rilasciata dall'UVM, competente per territorio, per la corresponsione dell'assegno di "Assegno di Cura" a favore del beneficiario, risulta essere **favorevole** con un punteggio globale di compromissione funzionale di" \_\_\_\_\_" e, quindi, con un livello di intensità assistenziale ".....";

Rilevato che la valutazione rilasciata dall'UVM, competente per territorio, per l'attivazione del seguente servizio previsto ai sensi delle presenti linee guida PLNA

2019/2021\_\_\_\_\_ a favore del beneficiario, risulta essere **favorevole** con un punteggio globale di compromissione funzionale di" \_\_\_\_\_" e, quindi, con un "livello di intensità assistenziale ".....";

Vista la determina dell'Ufficio di Piano ECAD..... del.....con la quale si prende atto della graduatoria dei beneficiari;

Considerato che l'importo mensile stabilito in relazione alla valutazione multidimensionale della UVM ed al *Piano Assistenziale Individuale (PAI)*, in riferimento all'Atto di indirizzo applicativo, per l'assegno oggetto del presente "Accordo di fiducia" ammonta ad €.....;

Preso atto di ulteriori interventi e risorse costitutivi il *budget di progetto* e del PAI (indicare il tipo d'intervento, \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_ risorse \_\_\_\_\_ umane \_\_\_\_\_ e finanziarie):.....; .....

Ritenuto necessario ed urgente stipulare, nel rispetto di quanto previsto dai punti A.8.1, A.8.2, B.1.1 e B.1.2. dell'atto di indirizzo applicativo apposito "Accordo di fiducia" tra l'ECAD..... ed il beneficiario;

**Tutto ciò premesso**

L' anno ....., il giorno ..... del mese di.....Presso.....

**tra**

l'ECAD..... (.....), codice fiscale /P.Iva....., rappresentata per le funzioni di cui al presente atto dal Responsabile dell'Ufficio di Piano ECAD....., nato a..... il..... e residente a ....., in Via....., C.F..... o suo delegato (delega del \_\_\_\_\_);

**e il**

Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_

indirizzo e-mail \_\_\_\_\_ in qualità di:

- beneficiario
- familiare
- tutore
- amministratore di sostegno
- altro(specificare)\_\_\_\_\_

del Sig/Sig.ra \_\_\_\_\_ ammesso/a a contributo si stipula il seguente

"Accordo di Fiducia":

### DURATA

Il presente "Accordo di fiducia" ha decorrenza dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

### OBBLIGHI DELL'ENTE D'AMBITO SOCIALE

1. L'ECAD..... si impegna a versare al beneficiario la somma assegnata complessiva di €. \_\_\_\_\_, relativa all'assegno mensile di (indicare la prestazione) \_\_\_\_\_ in relazione alle reali disponibilità finanziarie ed ai tempi amministrativi richiesti dalla stipula dell'Accordo di Fiducia dopo aver dopo aver ricevuto la somma da parte della Regione Abruzzo e nei limiti della effettiva disponibilità di cassa.

Le somme saranno versate mediante accredito sul:

conto corrente bancario con IBAN \_\_\_\_\_

conto corrente postale con IBAN \_\_\_\_\_;

2. L'ECAD..... si impegna ad erogare n..... ore settimanali per un totale di n..... ore previste nel PAI approvato dall'UVM in data..... per prestazioni di assistenza domiciliare prevista al punto (indicare)..... delle linee guida del FNNA 2019.
3. L'ECAD..... si impegna a comunicare l'entità delle prestazioni relative al presente accordo presso i canali telematici di monitoraggio delle prestazioni sociali quali il casellario dell'assistenza - SIUSS e SINA - e altre piattaforme INPS (HCP) ed altri obblighi di legge previsti;

### OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

1. Il familiare caregiver o l'assistente familiare si impegna a garantire le prestazioni assistenziali domiciliari adeguate alle esigenze del malato e nel rispetto della dignità dello stesso e, nel caso ritenuto necessario, dietro indicazione del Case Manager o Assistente Sociale referente. **Si impegna a rispettare tutte le clausole attinenti la prestazione concessa secondo le indicazioni riportate nelle Linee guida FNNA emanate dalla Regione Abruzzo;**
2. Il familiare caregiver o l'assistente familiare o il diretto interessato se nelle condizioni adeguate si impegna a garantire le comunicazioni d'obbligo a carico dei beneficiari di budget di cura per la non autosufficienza e per la disabilità grave presso i canali telematici istituzionali previsti per il monitoraggio delle prestazioni assistenziali (es. le prestazioni economiche di "Home Care Premium"), oltre che dare tempestiva comunicazione all'ECAD ed altri uffici sociali territoriali di eventuali e significative variazioni delle proprie condizioni di vita personale e familiare rispetto alla situazione originaria presente al momento della sottoscrizione del presente accordo.

## MODALITA' DI ASSISTENZA

Il sottoscrittore del presente accordo si impegna ad assistere il malato di *SLA/Disabilità Gravissima e/o Dipendenza Vitale* o in situazione di *"Non Autosufficienza Grave"* tramite (barrare l'opzione scelta):

un familiare caregiver individuato nella persona di \_\_\_\_\_ (se ricorre) con l'impegno, da parte dello stesso, di comunicare tempestivamente ogni variazione (decesso, aggravamento della stadiazione della malattia certificata dall'UVM, ricoveri, e qualsiasi altro avvenimento utile relativo al malato);

un assistente familiare individuato nella persona di \_\_\_\_\_ (se ricorre) con l'impegno, da parte del sottoscrittore, di comunicare tempestivamente ogni variazione (decesso, aggravamento della stadiazione della malattia certificata dall'UVM, ricoveri, e qualsiasi altro avvenimento utile relativo al malato) e di inoltrare all'ECAD copia dei versamenti contributivi trimestrali entro 5 giorni dal versamento stesso.

## CONTROLLI

Sarà cura dell'Assistente Sociale o Case-manager territorialmente competente verificare bimestralmente il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario e rimettere una relazione dettagliata all'ECAD sottoscritta per presa atto e accettazione dal beneficiario.

## DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente "Accordo di fiducia" si rinvia a quanto stabilito nelle linee guida regionale FNA 2019-2021 approvate dalla Giunta Regionale, di cui il/la beneficiario/a dichiara di essere pienamente a conoscenza.

Il presente Accordo di fiducia, redatto in duplice originale, viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Per l'ECAD N°...

\_\_\_\_\_

Il/La Beneficiario/a

\_\_\_\_\_

**ALLEGATO 3:**

**INDIRIZZO PER L'INDIVIDUAZIONE I DI FASCE ISEE SOCIO-SANITARIO IN RELAZIONE AL GRADO DEL BISOGNO ASSISTENZIALE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DEGLI ASSEGNI ECONOMICI PER LA DISABILITA' GRAVISSIMA NEL PLNA 2019-2021**

Ad esclusivo titolo di indirizzo, in allegato alle Linee guida Regionali FNA 2019-2021, vengono riportate n. 2 ipotesi di definizione degli importi relativi agli assegni mensili per la disabilità gravissima, che gli Ambiti Distrettuali Sociali e le Unità di Valutazione Multidimensionale dei competenti DSB possono prendere a riferimento:

**Ipotesi n. 1:**

**FASCE ISEE SOCIO-SANITARIO IN RELAZIONE ALL'INTENSITA' DEL BISOGNO SOCIO-ASSISTENZIALE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DEGLI ASSEGNI ECONOMICI MENSILI PER 12 MESI PER LA DISABILITA' GRAVISSIMA NEL PLNA 2019-2021:**

<b>DISABILITA' GRAVISSIMA</b>			
<i>VALORE ISEE</i>	<i>Fascia di intensità di bisogno molto alto</i>	<i>Fascia di intensità di bisogno da alto a medio alto</i>	<i>Fascia di intensità di bisogno da medio a lieve</i>
Fino a 24.000,00 euro	€. 1.000,00	€. 850,00	€. 600,00
da 24.000,01 a 32.000,00 euro	€. 950,00	€. 800,00	€. 500,00
da 32.000,01 euro e oltre	€. 900,00	€. 750,00	€. 400,00

**Ipotesi n. 2:**

**ATTRIBUZIONE DI UN PUNTEGGIO RELATIVO AD ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEL BISOGNO SOCIO-ASSISTENZIALE-FAMILIARE, SOCIO-SANITARIO E REDDITUALI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DEGLI ASSEGNI ECONOMICI MENSILI PER 12 MESI PER LA DISABILITA' GRAVISSIMA NEL PLNA 2019-2021:**

- a) punteggio di valutazione dell'intensità del bisogno assistenziale correlato all'ISEE socio-sanitario

<b>DISABILITA' GRAVISSIMA</b>			
<i>VALORE ISEE</i>	<i>Fascia di intensità di bisogno molto alto</i>	<i>Fascia di intensità di bisogno da alto a medio alto</i>	<i>Fascia di intensità di bisogno da medio a lieve</i>
Fino a 24.000,00 euro	50 PUNTI	35 PUNTI	20 PUNTI
da 24.000,01 a 32.000,00 euro	45 PUNTI	30 PUNTI	15 PUNTI
da 32.000,01 euro e oltre	40 PUNTI	25 PUNTI	10 PUNTI

- b) punteggio di valutazione della situazione socio-familiare e del sostegno personale quotidiano

<b>DISABILITA' GRAVISSIMA</b>			
<i>Situazione socio-familiare e sostegno personale quotidiano</i>	<i>Fascia di intensità di bisogno molto alto</i>	<i>Fascia di intensità di bisogno da alto a medio alto</i>	<i>Fascia di intensità di bisogno da medio a lieve</i>
deficitaria	50 PUNTI	35 PUNTI	20 PUNTI
Parzialmente deficitaria	45 PUNTI	30 PUNTI	15 PUNTI
Lievemente deficitaria	40 PUNTI	25 PUNTI	10 PUNTI
Per nulla deficitaria	0 PUNTI	0 PUNTI	0 PUNTI

**risultanze della somma dei punteggi sopra elencati a) e b) per la determinazione dell'importo dell'assegno mensile per 12 mesi per la disabilità gravissima:**

<i>fascia punteggio complessivo per la determinazione assegno disabilità gravissima</i>	<i>Importo mensile assegno disabilità gravissima</i>
Da 100 a 90 PUNTI	€. 1.000,00
Sotto 90 e fino a 80 PUNTI	€. 950,00
Sotto 80 e fino a 70 PUNTI	€. 900,00
Sotto 70 e fino a 60 PUNTI	€. 850,00
Sotto 60 e fino a 50 PUNTI	€. 800,00
Sotto 50 e fino a 40 PUNTI	€. 750,00
Sotto 40 e fino a 30 PUNTI	€. 600,00
Sotto 30 e fino a 20 PUNTI	€. 500,00
Sotto 20 PUNTI	€. 400,00

**ALLEGATO 4:**

**INDIRIZZO PER L'INDIVIDUAZIONE I DI FASCE ISEE SOCIO-SANITARIO IN RELAZIONE AL GRADO DEL BISOGNO ASSISTENZIALE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DEGLI ASSEGNI ECONOMICI DI CURA PER LA NON AUTOSUFFICIENZA GRAVE NEL PLNA 2019-2021**

Ad esclusivo titolo di indirizzo, n allegato alle Linee guida Regionali FNA 2019-2021, vengono riportate n. 2 ipotesi di definizione degli importi relativi agli assegni mensili per la disabilità gravissima, che gli Ambiti Distrettuali Sociali e le Unità di Valutazione Multidimensionale dei DSB competenti possono prendere a riferimento:

**Ipotesi n. 1:**

FASCE ISEE SOCIO-SANITARIO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DEGLI ASSEGNI DI CURA MENSILI PER 12 MESI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA GRAVE NEL PLNA 2019-2021:

<b>DISABILITA' GRAVISSIMA</b>		
<i>VALORE ISEE</i>	<i>Fascia di intensità di bisogno da molto alto ad alto</i>	<i>Fascia di intensità di bisogno da medio a lieve</i>
Fino a 24.000,00 euro	€. 400,00	€.250,00
da 24.000,01 a 32.000,00 euro	€. 350,00	€. 200,00
da 32.000,01 euro e oltre	€. 300,00	€. 150,00

**Ipotesi n. 2:**

ATTRIBUZIONE DI UN PUNTEGGIO AD ELEMENTI SOCIO-SANITARI E REDDITUALI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DEGLI ASSEGNI ECONOMICI MENSILI PER 12 MESI PER LA DISABILITA' GRAVISSIMA NEL PLNA 2019-2021:

- a) punteggio di valutazione dell'intensità del bisogno assistenziale correlato all'ISEE socio-sanitario

<b>NON AUTOSUFFICIENZA GRAVE</b>		
<i>VALORE ISEE</i>	<i>Fascia di intensità di bisogno da molto alto ad alto</i>	<i>Fascia di intensità di bisogno da medio a lieve</i>
Fino a 24.000,00 euro	50 PUNTI	20 PUNTI
da 24.000,01 a 32.000,00 euro	40 PUNTI	15 PUNTI
da 32.000,01 euro e oltre	30 PUNTI	10 PUNTI

- b) punteggio di valutazione della situazione e sostegno socio-familiare e del sostegno personale quotidiano

<b>NON AUTOSUFFICIENZA GRAVE</b>		
<i>Situazione socio-familiare e sostegno personale quotidiano</i>	<i>Fascia di intensità di bisogno da molto alto ad alto</i>	<i>Fascia di intensità di bisogno da medio a lieve</i>
deficitaria	50 PUNTI	30 PUNTI
Parzialmente deficitaria	45 PUNTI	20 PUNTI
Lievemente deficitaria	40 PUNTI	10 PUNTI
Per nulla deficitaria	0 PUNTI	0 PUNTI

**risultanze della somma dei punteggi sopra elencati a) e b) per la determinazione dell'importo dell'assegno mensile per 12 mesi per la non autosufficienza grave:**

<i>fascia punteggio complessivo per la determinazione assegno di cura non autosufficienza grave</i>	<i>Importo mensile assegno disabilità gravissima</i>
Da 100 a 80 PUNTI	€. 400,00
Sotto 80 e fino a 70 PUNTI	€. 350,00
Sotto 70 e fino a 50 PUNTI	€. 300,00
Sotto 50 e fino a 30 PUNTI	€. 250,00
Sotto 30 e fino a 20 PUNTI	€. 200,00
Sotto 20 punti	€. 150,00